

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 4^a Commissione permanente (Difesa), il 3 agosto 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone:

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo

Art. 1.

1. Al libro quarto, titolo VII, capo IV, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la sezione IV è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AGLI UFFICIALI ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA COLLOCATI IN CONGEDO

Art. 1084-bis. - (*Promozione per merito di lungo servizio*). – 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado, possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa, ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d’onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d’appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

Art. 1084-ter. - (*Requisiti richiesti*). – 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la

promozione di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento, ivi compreso il caso in cui il personale transiti anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico né delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall'articolo 1084;

c) siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla "consegna" i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;

f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

g) all'atto del collocamento in congedo, non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non siano stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 1084-*quater*. - (*Decorrenza*). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*ter* conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 del predetto articolo 1084-*ter*.

Art. 1084-*quinquies*. - (*Effetti*). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio.

Art. 1084-*sexies*. - (*Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento*). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate, ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-*bis*, comma 2, o 1084-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1084-*ter*. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE